



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL'IMPATTO  
AMBIENTALE - VIA E VAS

UFFICIO SEGRETERIA

  
Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Commissione Tecnica VIA - VAS  
U.prot CTVA - 2011 - 0003658 del 21/10/2011



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
E.prot DVA - 2011 - 0026894 del 25/10/2011

On.le Sig. Ministro  
per il tramite del  
Sig. Capo di Gabinetto  
SEDE

Direzione Generale  
per le Valutazioni Ambientali  
c.a. dott. Mariano Grillo  
SEDE

Pratica N. ....

Ref. Mittente: .....

**OGGETTO: Parere art. 9 DM 150/07 - RTN di San Vito al Tagliamento -  
osservazioni ai sensi dell'art. 10 -bis della Legge 241/90 -  
Proponente: GEO NOVA S.p.A.**

**Trasmissione parere n. 767 del 30 settembre 2011.**

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera e) del DM n. GAB/DEC/150/2007, per le successive azioni di competenza, si trasmette copia conforme del parere relativo al procedimento in oggetto, approvato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS nella seduta plenaria del 30 settembre 2011.

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

(Avv. Sandro Campilongo)

All.:c.s.



Ufficio Mittente: MATT-CTVA-US-00  
Funzionario responsabile: CTVA-US-08  
CTVA-US-08\_2011-0436.DOC

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS  
Il Segretario della Commissione



Am

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL' IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS

Parere n. 767 del 30.09.2011

<b>Progetto:</b>	<p><b>Parere art. 9 DM 150/07 RTN di San Vito al Tagliamento - osservazioni ai sensi dell'art. 10 -bis della Legge 241/90</b></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Handwritten initials]</i></p>
<b>Proponente:</b>	<p><b>GEO NOVA S.p.A.</b></p>

*[Handwritten notes and signatures on the right margin]*

*[Large handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS  
Il Segretario della Commissione

**La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**VISTA** la comunicazione della Società GeoNova S.p.A. del 4 luglio 2011, effettuata ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, con cui sono trasmesse le controdeduzioni al parere negativo n. 712 del 20 maggio 2011 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, acquisita dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali al prot. DVA-2011-16066 del 5 luglio 2011;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente *“Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.248”* ed in particolare l'art.9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

**VISTO** il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”* ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

**VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. 111/2011 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”* ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

**VISTO** il Decreto prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

**VISTA** la richiesta di parere della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, effettuata con nota prot. DVA-2011-16473 dell'8 luglio 2011, alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, che la ha acquisita al prot. CTVA-2011-2524 dell'8 luglio 2011;

**PRESO ATTO** dell'assegnazione del procedimento al Gruppo Istruttore;

**VISTO** il parere negativo n. 712 del 20 maggio 2011;

**CONSIDERATO E VALUTATO** le controdeduzioni del Proponente relative al **quadro di riferimento progettuale**:

- 1- **Nell'analisi delle migliori tecniche disponibili non sono prese in considerazione le linee guida sul trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 2007; tali linee guida, in considerazione delle attività svolte dall'impianto, rappresentano, invece, un documento di riferimento imprescindibile.**

*Con le integrazioni del febbraio 2010 sono state esaminate le migliori tecniche disponibili. Resta inteso, come ricordato nel precedente paragrafo, che in sede di AIA saranno riviste le considerazioni del 2010 e, se necessario, integrate. Si ribadisce che il raggiungimento degli standard delle BAT sarà condiviso con gli enti di controllo in un tempo concordato in sede di autorizzazione integrata ambientale.*

*su*

Si conferma che le linee guida devono essere prese in considerazione anche in fase di VIA e l'istruttoria VIA, in particolare, (soprattutto nella procedura "nazionale) non può concludersi lasciando aperti quesiti da discutere in sede di istruttoria AIA.

- 2- Permangono notevoli perplessità in merito all'effettiva possibilità di gestire la molteplicità di rifiuti prevista dal progetto, tenuto conto degli ingenti quantitativi in gioco e della possibile estrema variabilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi (tale aspetto implica, tra le altre cose, la necessità di effettuare continue caratterizzazioni analitiche dei rifiuti in ingresso).

*Per quanto riguarda i quantitativi dei rifiuti è stato più volte evidenziato (confronta pag. 43 integrazioni giugno 2007 oppure pag. 25 relazione integrativa aprile 2011) che il quantitativo annuo massimo richiesto è di 80.000 ton. e non 200.000 come indicato nel parere. Si tratta peraltro di una potenzialità di massima riferita a condizioni di mercato "ideali" che rispondono a esigenze di smaltimento/recupero di ingenti quantitativi di terreni e fanghi provenienti dalle attività di bonifica regionali da siti contaminati e dal dragaggio di aree lagunari (es. laguna di Marano). Il quantitativo ragionevolmente trattato in un anno è quindi molto inferiore alle 80.000 ton. per quanto riguarda la caratterizzazione Geo Nova S.p.A. gestisce discariche per rifiuti anche pericolosi in Italia e all'estero, impianti per il trattamento e recupero di rifiuti anche pericolosi. In tali siti ha inserito nell'organigramma, da sempre, il laboratorio chimico gestito da chimici esperti e iscritti all'albo professionale e si è comunque avvalsa, da sempre, di laboratori esterni di fama nazionale e internazionale per le opportune controanalisi. Visto il chiarimento sulle quantità annue crediamo siano superate le "notevoli perplessità" espresse da Codesto Ministero. Geo Nova S.p.A. garantisce da sempre la caratterizzazione corretta e puntuale dei rifiuti in ingresso ed in uscita dai suoi impianti ed è pronta a dimostrarlo. Le attività dell'impianto sono programmate per partite di rifiuti omogenei, caratterizzati dal produttore e verificati dal proponente.*

*4*  
*VS*  
*L*  
*A*

Nel SIA è stata verificata una certa confusione, in punti diversi della relazione si leggono potenzialità diverse.

Nella relazione integrativa del febbraio 2010 "Riorganizzazione e ampliamento - Integrazione" al cap. 3.4 "Incremento di traffico" viene valutata una potenzialità nominale di 200.000 t/anno.

Poi si legge una ipotesi realistica di 120.000 t/anno, mantenendo la capacità nominale a 200.000 t/anno. Crediamo che la potenzialità dell'impianto debba essere verificata su quella nominale, quindi sulle 200.000 t/anno.

*u*  
*li*  
*me*  
*to*  
*u*  
*n*

- 3- Nessuna indicazione viene fornita circa le dimensioni dei singoli flussi; tale aspetto è da ritenersi di primaria importanza ai fini di un'adeguata programmazione della fase gestionale, nonché delle attività di monitoraggio e controllo nell'ambito dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

*Il mercato è in continua e profonda trasformazione pertanto la previsione dei flussi non è facile da indicare. Ribadendo il concetto del paragrafo precedente, i rifiuti perverranno anche dalle aree di bonifica dei siti contaminati e dal dragaggio delle aree lagunari oltre che dagli scarti di lavorazione delle industrie del mobile. L'impianto è in grado inoltre di rispondere alle esigenze di mercato relativamente alla diminuzione dei quantitativi dei rifiuti altrimenti destinati agli impianti di smaltimento situati nel nord Europa. Geo Nova ha gestito e gestisce impianti in Italia e all'estero da 25 anni. Il personale tecnico ha dimostrato di saper programmare i flussi in ingresso ed in ogni caso l'efficienza è condizione necessaria per la gestione in attivo dell'attività. Sfuggono le perplessità legate al pericolo ambientale legato alla mancata dichiarazione previsionale dei flussi in ingresso trattandosi come enunciato nella premessa al parere n. 712 di un impianto esistente, inserito in un contesto urbanistico e pianificatorio idoneo, privo di vincoli e di controindicazioni per quanto riguarda l'ubicazione. Tutte le operazioni peraltro avvengono al chiuso in ambienti presidiati, adeguati e monitorati.*

*BR*  
*P*  
*MA*  
*W*  
*u*  
*n*

Quando viene chiesto un ampliamento è presumibile che l'impianto stesso abbia una richiesta superiore alle potenzialità attuali, è quindi plausibile pensare che si possano stimare, a grandi linee, quali rifiuti possano entrare nella piattaforma.

Si è notato nel SIA la totale mancanza di ipotesi sui flussi in ingresso, si parla di rifiuti provenienti da bonifica dei siti contaminati e dal dragaggio delle aree lagunari oltre che dagli scarti di lavorazione delle industrie del mobile, quindi di rifiuti presumibilmente conosciuti. Si conferma quindi la mancanza di un'adeguata programmazione della fase gestionale.

- 4- Non sono forniti elementi di comparazione tra le tecniche di trattamento individuate ed altre possibili tecniche alternative, che giustifichino, in particolar modo per alcune tipologie di rifiuti, la preferibilità delle une rispetto alle altre.**

*Il piano operativo prodotto con la relazione integrativa datata febbraio 2008 è stato redatto dall'Ufficio tecnico di Geo Nova S.p.A. Vent'anni di esperienza del proponente con discariche restituite a parco, con impianti autorizzati, realizzati e dismessi, ad esaurimento delle autorizzazioni, con le aree restituite agli usi legittimi e una professionalità riconosciuta anche dai concorrenti hanno permesso di produrre la citata relazione sintetica. Resta comunque inteso che qualsiasi perplessità di Codesti Uffici può tradursi in prescrizioni o dinieghi di codici, di operazioni o di lavorazioni. Non è facile comprendere il diniego della possibilità di ampliamento dell'attività ad una società che vuole investire e occuparsi del recupero e dello smaltimento controllato di rifiuti pericolosi. Società che ha dimostrato l'assenza di impianti simili nell'area vasta circostante, e che è disponibile a integrare e approfondire qualsiasi soluzione tecnica.*

Si conferma che le comparazioni tra una tecnica di trattamento ed un'altra vanno messe in atto anche in sede di VIA.

- 5- Dall'analisi della documentazione si rileva che le procedure gestionali appaiono, in generale, poco standardizzate e frutto di una programmazione condotta solo a breve termine, spesso funzionale alla disponibilità di specifiche tipologie di rifiuti.**

*L'idea di partenza non è di un impianto rigido, con soluzioni gestionali troppo ingessate, ma di una piattaforma elastica, duttile, efficiente. La ditta Geo Nova S.p.A. intende richiedere un'autorizzazione che produca degli utili a livello economico, ma anche che risolva tutte le problematiche relative ai rifiuti compresi i residui dei piccoli produttori e del cittadino comune. Geo Nova si vanta di saper risolvere le questioni "non standardizzate" in modo corretto veloce e conforme a tutte le normative vigenti.*

Il proponente (considerata la ventennale esperienza), asserisce di saper risolvere questioni "non standardizzate" in modo corretto e veloce. Tuttavia, "elasticità" non significa decidere al momento come trattare un rifiuto. Quel che è richiesto dalla normativa sono procedure standardizzate che di volta in volta, a seconda delle caratteristiche di un particolare rifiuto, possano essere integrate e/o migliorate.

- 6- Non vengono forniti elementi di valutazione circa la quantificazione dell'attuale consistenza della domanda di trattamento da parte dei produttori, delle singole tipologie di rifiuto.**

*L'osservatorio dei rifiuti stesso non è in grado di fare previsioni sui flussi dei rifiuti in futuro. Codesti uffici sono senz'altro a conoscenza che l'evoluzione continua della normativa in materia di ecologia e la crisi economica, con una profonda trasformazione dell'attività produttiva in Italia, impediscono di quantificare il mercato dei rifiuti in futuro. Resta inteso che un imprenditore non può aspettare che si chiariscano i percorsi normativi, si risolva la crisi economica, si capisca quali sono i processi industriali del futuro. Geo Nova, forte di una propria e riservata indagine di mercato, intende continuare ad investire sul progetto, convinta che, nell'area vasta con al centro San Vito al Tagliamento, un impianto come quello proposto abbia ragione di esistere.*

*[Handwritten signature]*

Il proponente dichiara di avere eseguito una propria indagine riservata di mercato; avrebbe potuto utilizzare tali dati per quantificare la domanda possibile futura.

- 7- **Non è stata condotta, coerentemente con quanto previsto per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, una quantificazione, dei principali flussi di rifiuti in ingresso. In tal modo si potrebbe procedere ad una valutazione delle principali tipologie di inquinanti presenti e ad una quantificazione dei potenziali rischi per la salute e l'ambiente, attraverso un approccio di tipo cautelativo.**

*È evidente che sarà data continuità agli attuali flussi in ingresso, incrementandoli man mano, laddove si apriranno delle opportunità di lavoro. I rischi indicati nella osservazione sono comparabili con gli attuali così come le tipologie principali di inquinanti. Si ribadisce che il sito si colloca in un'area sostanzialmente priva di recettori sensibili.*

L'arrivo di nuovi rifiuti con CER, attualmente non trattati, potrebbe modificare le tipologie di inquinanti presenti.

- 8- **Le modalità di classificazione dei rifiuti riportate nella documentazione fornita appaiono, in diversi casi, poco chiare e difformi da quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale. In particolare, l'effettuazione di un trattamento, ivi incluse la miscelazione e le operazioni di cernita, che determini un'alterazione delle caratteristiche di un rifiuto deve comportare necessariamente una riclassificazione dello stesso.**

*La classificazione dei rifiuti sarà conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, a tutela del produttore di Geo Nova e delle parti interessate. La classificazione del rifiuto è a carico del produttore che se ne assume la responsabilità penale. La riclassificazione a seguito delle operazioni di trattamento seguirà procedure standardizzate, definite in sede di esercizio provvisorio e collaudo funzionale.*

Nessuna risposta viene data se non "la classificazione dei rifiuti sarà conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria".

- 9- **La procedura individuata dal proponente per la classificazione di più rifiuti tra loro accorpata, risulta, sulla base di quanto indicato dalla normativa di settore, non ammissibile e assolutamente non conforme con le procedure di accettazione agli impianti di destinazione. La normativa in materia di classificazione non prevede, infatti, la possibilità di attribuire, ad un raggruppamento di rifiuti caratterizzati da più CER, il codice appartenente ad uno solo dei rifiuti presenti nel raggruppamento stesso.**

*La procedura di accorpamento prevista dall'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere si basa su precise metodiche chimico fisiche, che hanno determinato la definizione di griglie di materiali tra loro compatibili e quindi accorpabili. Il tutto avvalorato e certificato da un rapporto di prova di un chimico qualificato che verifica preliminarmente su scala di laboratorio l'effettiva compatibilità e quindi lavorabilità dei rifiuti in mix design.*

Si ribadisce il parere già espresso nello specifico, in quanto il Proponente non aggiunge alcuna spiegazione sul punto essenziale.

*[Multiple handwritten signatures and initials]*

**10- Il valore di pH non può rappresentare l'unico criterio per la valutazione di compatibilità ai fini della separazione, in distinte vasche, dei serbatoi destinati ai rifiuti liquidi.**

*L'attività di stoccaggio di rifiuti liquidi è prevista per partite e l'eventuale accorpamento dovrà preliminarmente essere autorizzato dal Tecnico Responsabile che come qualifica è un chimico. Non ci sono naturalmente preclusioni a stabilire limitazioni, vincoli, prescrizioni e comunque la gestione operativa è soggetta ad A.I.A.*

Si conferma che il proponente deve, già in fase di VIA definire una linea di gestione operativa dei rifiuti.

**11- Dovrebbe essere definito a priori un elenco di rifiuti tra loro non compatibili, per i quali deve essere esclusa la miscelazione a meno che gli stessi non siano sottoposti a preventivo trattamento. In tal caso il pretrattamento effettuato e la relativa efficacia dovrebbero essere dettagliatamente descritti e motivati.**

*In fase di esercizio provvisorio potrà essere eventualmente indicato.*

La gran quantità di CER autorizzati fa sì che definire un elenco di rifiuti, non compatibili tra loro, diventa un lavoro sì molto complicato, ma non per questo evitabile dal proponente.

**12- La sedimentazione, a differenza di quanto riportato dal proponente, rappresenta a tutti gli effetti un'operazione di trattamento dei rifiuti liquidi.**

*Si accetta l'eventuale prescrizione.*

**13- La miscelazione di differenti rifiuti può essere giustificata solo qualora la stessa apporti un reale valore aggiunto al ciclo di gestione complessivo, ma non se la stessa è orientata alla riduzione della pericolosità mediante diluizione e/o a garantire il rispetto dei limiti di ammissibilità ai successivi trattamenti. La miscelazione di rifiuti finalizzata unicamente a rendere attuabile lo smaltimento degli stessi è infatti da ritenersi, ai sensi della normativa vigente, un'operazione non ammessa (si veda, al riguardo quanto riportato dal comma 2 dell'articolo 6 del D. Lgs 36/2003).**

*Si concorda con quanto sopra. Le operazioni D9 e/o D13 non devono configurarsi come una pratica di diluizione, ma unicamente come lavorazioni finalizzate a rendere possibile e sicuro lo smaltimento. Tali operazioni devono essere strutturate in modo da garantire la totale rintracciabilità dei rifiuti lavorati.*

Da quello che si evince dalla documentazione prodotta e tenuto conto del fatto che tutti gli Enti, interessati, hanno sollevato lo stesso problema, sembrerebbe che la miscelazione richiesta si configuri come mera diluizione.

**14- La miscelazione di un fango con un rifiuto a basso contenuto di umidità non può essere intesa come un reale trattamento di stabilizzazione ma meramente come un'operazione volta a ridurre la percentuale di acqua ai fini del rispetto dei limiti di ammissibilità presso gli impianti di destinazione.**

*Si concorda e si condivide.*

Au

15- La miscelazione di rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi nonché di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo non è consentita dalla normativa vigente, fatte salve eventuali deroghe tecnicamente motivate. In particolare, la miscelazione di materiali contaminati con materiali non contaminati non trova, apparentemente, alcuna giustificazione se non quella di ridurre il contenuto di sostanze pericolose. Neanche la motivazione della medesima destinazione giustifica tale trattamento, tenuto conto del fatto che i rifiuti pericolosi e non pericolosi devono in ogni caso essere gestiti in maniera separata.

*Premesso che si intende operare all'interno della legge, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il divieto di miscelare rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità è derogabile e se ne chiede l'applicazione.*

Si conferma che bisogna motivare sempre tecnicamente la richiesta di deroga di un codice, andando a specificare il tipo di miscela. Non si può derogare senza definire i codici dei rifiuti coinvolti.

16- In diversi casi la destinazione dei rifiuti sembra rappresentare il criterio guida, se non l'unico criterio, per l'effettuazione delle operazioni di accorpamento e miscelazione di differenti tipologie di rifiuti. Tale approccio risulta totalmente in contrasto con quello previsto dalla normativa di settore ed in particolare con i principi alla base dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili, secondo i quali ogni trattamento dovrebbe essere volto a garantire una gestione "qualitativamente" migliore del rifiuto e maggiori benefici ambientali.

*La destinazione dei rifiuti non può non tener conto del principio economico del corretto smaltimento al giusto costo, in mancanza di un costo congruo i rifiuti non arrivano agli impianti autorizzati. Pretendere che il trattamento persegua ideali di qualità e benefici ambientali è senz'altro condivisibile, ma non può prescindere dal costo ragionevole. Pertanto, senza ipocrisie, il progetto persegue il criterio di uno smaltimento corretto a costi compatibili dei rifiuti prodotti dai privati cittadini.*

Il proponente non entra nel merito dei singoli CER per l'accorpamento, probabilmente a causa delle così tante variabili in gioco.

17- Per quanto riguarda i processi di inertizzazione, il possibile utilizzo di rifiuti in polvere potrebbe eventualmente trovare giustificazione solo nel caso in cui esso concorra effettivamente ad un miglioramento delle proprietà del materiale in uscita dal trattamento, mentre non avrebbe ragione d'esistere ai soli fini di una diluizione. Per tale ragione le tipologie di rifiuti eventualmente idonei al trattamento dovrebbero essere individuate a priori, sin dalla fase progettuale, unitamente alle altre tipologie di leganti con essi utilizzate. Ai fini della stabilizzazione, la mera addizione di rifiuti in polvere ad altri rifiuti non trova, dunque, alcuna giustificazione tecnica. Al contrario i rifiuti in polvere eventualmente addizionati sono da intendersi a tutti gli effetti l'oggetto del processo di stabilizzazione/solidificazione, piuttosto che il reagente utilizzato per garantire la stabilizzazione di altri rifiuti.

*In linea di principio si concorda con la Commissione, in sede progettuale si è ritenuto di non escludere nella inertizzazione di terreni e fanghi la possibilità di utilizzare leganti che pervengono dal ciclo dei rifiuti. Esiste infatti, per esempio, della calce spenta eliminata dai processi produttivi che mantiene inalterata la capacità di legante e che può essere inserita nel processo di inertizzazione. Come sempre si tratta di un aspetto che Codesta Commissione può prescrivere o proibire.*

Vale quanto detto al punto precedente.



**CONSIDERATO E VALUTATO** le controdeduzioni del Proponente relative al **quadro di riferimento ambientale:**

- 1- Considerato che in merito allo stato attuale della Componente Atmosfera al fine di una corretta caratterizzazione nello scenario ante operam sono necessari dati quantitativi circa i livelli di concentrazione dei principali inquinanti in atmosfera nell'area di influenza dell'impianto: tali dati devono in particolare consentire di valutare lo stato attuale della quantità dell'aria rispetto ai limiti imposti dalla normativa vigente.**

*Geo Nova ha incaricato la Chelab Servizi di Resana di effettuare un'indagine dell'atmosfera in campo. Chelab è una società leader in Italia nel settore delle analisi chimiche, con laboratori ed uffici in tutta Italia, e che fra i suoi clienti annovera i più importanti gruppi industriali pubblici e privati. L'indagine è stata condotta da esperti in materia con scrupolo e professionalità.*

*Saranno integrati parametri aggiuntivi se richiesti.*

Si conferma la mancanza di dati sufficienti a valutare lo stato attuale della qualità dell'aria rispetto ai limiti imposti dalla normativa vigente. Cosa che risulta necessaria per una corretta caratterizzazione dello scenario ante operam.

- 2- Valutato che, stante la complessità delle modifiche proposte e l'entità degli impatti attesi dall'impianto, non risultano ammissibili le considerazioni di carattere qualitativo riportate dal proponente né il periodo di svolgimento delle analisi mediante mezzo mobile, dal 7 al 13 marzo 2007, risulta sufficiente.**

*Ribadiamo che è stato incaricato il laboratorio più qualificato a cui è stata data carta bianca. Il mezzo mobile utilizzato risultava, al momento dell'indagine, il più avanzato a disposizione.*

*Si tratta dell'ampliamento di un'attività esistente.*

*Le attività saranno svolte al chiuso in ambiente presidiato e monitorato.*

Vale quanto detto al punto precedente.

- 3- Valutato inoltre che la stima modellistica degli impatti sulla componente atmosfera effettuata dal Proponente, stanti in particolare, le carenze nella caratterizzazione dello stato attuale, non consente di valutare l'effetto che il progetto avrà sulla componente atmosfera.**

*Tutte le operazioni saranno svolte al chiuso in ambiente presidiato. In ogni caso come indicato in premessa del parere n. 712 si tratta di un sito idoneo dal punto di vista urbanistico ubicato in prossimità di un depuratore, di altre attività industriali in un'area poco sensibile.*

Il fatto che il sito sia idoneo da un punto di vista urbanistico non esonera il proponente a dover valutare, con estrema precisione, ogni effetto che il progetto potrà avere sulla componente ambientale del sito stesso.

- 4- Valutato per le componenti acqua, suolo e sottosuolo, vegetazione, flora e fauna che le carenze progettuali ed il relativo livello di quantificazione degli impatti ambientali sulle componenti, non consentono di valutare come compatibile dal punto di vista ambientale il progetto.**

*L'area è già oggetto di monitoraggio per quanto riguarda la falda e l'attività esistente si caratterizza per la potente platea in cemento con annegata guaina in HDPE e la raccolta di tutte le acque e di tutti gli spanti. L'ampliamento potenzierà tali presidi. Acqua, suolo e*

sottosuolo risultano pertanto completamente presidiati e monitorati. Vegetazione, flora, e fauna non subiranno alcun impatto essendo all'interno di un'area industriale urbanizzata.


Vale quanto detto al punto precedente.

**Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**


**CONFERMA**

**Il parere VIA n. 712 del 20.05.2011**


Presidente Ing. Guido Monteforte Specchi




Dott. Gaetano Bordone  
(Coordinatore Sottocommissione VIA)




Cons. Giuseppe Caruso  
(Coordinatore Sottocommissione VAS)



Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres  
(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)



Avv. Sandro Campilongo  
(Segretario)



**ASSENTE**

Prof. Saverio Altieri


.....

Prof. Vittorio Amadio


**ASSENTE**

.....


Dott. Renzo Baldoni



Dott. Gualtiero Bellomo



Avv. Filippo Bernocchi



Ing. Stefano Bonino


.....

**ASSENTE**

Dott. Andrea Borgia

.....

Ing. Silvio Bosetti



Ing. Stefano Calzolari

Ing. Antonio Castelgrande

Arch. Giuseppe Chiriatti

Arch. Laura Cobello

Prof. Carlo Collivignarelli

Dott. Siro Corezzi

Dott. Federico Crescenzi

Dott. Maurizio Croce

Prof.ssa Barbara Santa De Donno

Ing. Francesco Di Mino

Avv. Luca Di Raimondo

**ASSENTE**

Dott. Cesare Donnhauser

**ASSENTE**

Ing. Graziano Falappa

**ASSENTE**

Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

Arch. Antonio Gatto

Prof. Antonio Grimaldi

Ing. Despoina Karniadaki

Dott. Andrea Lazzari

Arch. Sergio Lembo

Arch. Salvatore Lo Nardo

Arch. Bortolo Mainardi

Avv. Michele Mauceri

Dott. Antonio Mercuri

Ing. Arturo Luca Montanelli

Ing. Francesco Montemagno

Ing. Santi Muscarà

Arch. Eleni Papaleludi Melis

Ing. Mauro Patti

Cons. Roberto Proietti

Dott. Vincenzo Ruggiero

Dott. Vincenzo Sacco

Avv. Xavier Santiapichi

Dott. Paolo Saraceno

Dott. Franco Secchieri

Arch. Francesca Soro

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

Ing. Roberto Viviani

*Lo Nardo*  
*[Signature]*  
*Micaela*

*Antonio Mercuri*  
*[Signature]*

**ASSENTE**

*[Signature]*

*Eleni Papaleludi Melis*

*Mauro Patti*

*Roberto Proietti*

*Vincenzo Ruggiero*  
*[Signature]*

*[Signature]*

*Xavier Santiapichi*

*Paolo Saraceno*

**ASSENTE**

*Francesca Soro*

*Francesco Carmelo Vazzana*  
*[Signature]*

La presente copia fotostatica composta  
di N° 6 ..... fogli è conforme al  
suo originale. 21/10/2011  
Roma, li .....

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL PAESAGGIO  
Commissione Tecnica di Verifica  
dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS  
Il Segretario della Commissione

BCMS' II .....  
ano 01/01/01  
91 Me .....  
F. ....

MINISTERO DELL'AMBIENTE  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Commissione Tecnica di Verifica  
dell'Impatto Ambientale - VIA e YAS  
Il Segretario della Commissione